

SOPRA UNA TAVOLETTA CERATA

SCOPERTA A POMPEI IL 20 SETTEMBRE 1887

Il prezioso tesoro, che ai giuristi ed agli archeologi fornirono le tavolette cerate rinvenute negli scavi di Pompei nel luglio del 1875, venne aumentato da altre tre tavolette scoperte il 20 settembre 1887. Queste furono dapprima pubblicate dal prof. Giulio De Petra nelle notizie degli scavi di detto anno, e poscia dal Mommsen nel periodico *Hermes*, vol. 23, fasc. 1°, pag. 157 e segg. Siccome la prima e la terza presentavano minor difficoltà che la seconda, fermai la mia attenzione specialmente su questa. Ma pria di tutto vidi la necessità di accertarmi della lezione, e poichè il prof. De Petra avea dato il fac-simile soltanto della prima, e l'originale della seconda è sì guasto da rendere impossibile ogni revisione, procurai di avere una copia esatta della trascrizione che se ne fece quando l'originale poteva ancora leggersi nella parte che fu pubblicata. Di ciò son debitore alla gentilezza del signor professore Vittorio Scialoja. Con la scorta di questo fac-simile, di cui qui si unisce la riproduzione, ho procurato di restituire il documento nel modo che segue:

Poppea Prisci lib. Note pueros Simplicem et Petrinum sive ea mancipia alis nominibus sunt vendidi et tradidi (Dicidia Margaridi et Dicidia Margaris emit ea pro duobus millibus sestertium, cuius pecuniae omnis mihi ere(dive meo usuras.... dari f. p. donec solvatur) atisque fiat. Si ea pecunia omnis mihi hereditate meo

5. K. Novem. primis solu(ta non erit, mihi hereditate meo liceat ea mancipia idibus Decemb. primis sub praecone vendere Pompeis in foro, luce, palam, (neve quid ob eam rem praestare tibi eg(o) neve heres meus teneamur, neve ulla sit controversia si mihi de dolo malo, eave(de re invicem tibi non repromittatur.
10. tatur.

Si quo minoris ea mancipia d(icta) d(ie) venie(rint, sestertii de)cem debebuntu(r) mihi erediv(e meo praeter id quo minoris) ea mancipia ad a[stan] venie(rint).

Si vero) a(nte K. Novem. primas mihi) ered(ive meo omnis

15. ea pecunia (solvetur, duo pueri tibi) m(ancipio dabuntur).

Utique ea mancipia sumtu, inp(e)nsa, peri(culo tuo exhinc sint id mihi tecum convenit. u.....

(Dicidi-

a Margaris, Poppea (P)risci lib. Note, tutore (auctore D. Caprasio supra hec inter eas conveneru(ut et stipulatae.

20. inter se sunt. Act. Pompeis IX K. Cos.

L. Junio Caesennio

P. Calvisio Rusone.

Non credo che i supplementi da me proposti debbano rigettarsi, almeno ne' punti principali, come arbitrari e capricciosi, quando si rifletta a ciò che sono per dire.

Che qui si tratti di una vendita di schiavi tra Dicidadia Margaride e Poppea Note già lo scorsero il De Petra ed il Mommsen.

Che il prezzo non fosse stato pagato ben si ravvisa dalle parole « si ea pecun[ia] . . . K[alendis] Novem[bribus] primis solu[ta] . . . » che anche il Mommsen vide doversi continuare colle voci « non erit. »

È pur facile a ravvisarsi che i contraenti avevano in vista un'altra vendita, come apparisce dalla linea 11: « si quo minoris ea mancipia venie[rint]. » Ciò posto, è ben naturale ravvicinare al nostro documento ciò che scrisse Pomponio nella L. 6 § 1 ff *de contrah. emptione* (XVIII. 1) ed Ulpiano nella L. 4 § 3 ff *de Lege commissoria* (XVIII. 3). Nella prima leggesi: « si fundus . . . ea lege veniisset ut, si in diem statutum pecunia soluta non esset, fundus inemptus foret . . . et ut quanti minoris postea alii veniisset ut id emptor venditori praestaret, ad diem pecunia non soluta, placet venditori ex vendito eo nomine actionem esse. » Nella seconda è scritto: « In commissoria etiam hoc solet convenire ut si venditor eundem fundum venderet, quanto minoris vendiderit, id a priore emptore exigat; erit itaque adversus eum ex vendito actio. » Ammessa la giustezza di questo ravvicinamento, conviene riferire ad

un'auzione le prime parole che possono leggersi nella linea 7 della nostra tabella dopo la condizione « si ea pecunia . . . K. Novembribus primis soluta non erit » cioè « Pompeiis in foro, luce »; infatti il foro era il luogo acconcio per auzioni. Cicerone parlando di Silla disse: « Est enim ausus dicere *hasta posita*, quum bona *in foro* venderet et bonorum virorum et locupletum et certe civium, praedam « se suam vendere » (*de offic.* II, 8, 27). La vendita di schiavi all'incanto viene indicata nella *lex metalli Vipascensis* con la frase « *qui mancipia sub praecone venum dederit* » ed a questa mi sono attenuto nel supplemento alla linea 6. Le parole della linea 7 « *in foro, luce, palam* » trovano un riscontro nella tavola Bantina *lex rom.* linea 18 « *palam, luci, in forum versus* » e linea 24 « *palam, luci.* »

Dovendo porre nelle linee 4 e 5 la parola *mihi*, poichè il senso necessariamente lo esigea, ho creduto dover aggiungere le parole « *heredive meo* » tanto perchè lo richiedeva la natura dell'atto, quanto perchè dalle linee 3, 12, 14, si scorge che così praticava chi scrisse sulla nostra tavoletta.

Riconosciuto come convenevole il supplemento delle linee 4, 5 e 6, deve accettarsi, quanto al senso, quello ancora delle linee 11, 12, e 13. La sillaba *cem*, con cui comincia la linea 12, mi ha indotto a credere che i contraenti avessero pattuito un aumento di 10 sesterzi oltre il rimborso della differenza del prezzo, e ciò era ben conveniente in pena del compratore che non avesse sborsato il prezzo nel giorno convenuto.

Farà ad alcuno meraviglia che, mancando il compratore al pagamento il 1° novembre, si rimettesse la vendita all'incanto agli idi di dicembre. Cesserà la meraviglia, se si considera che quello era l'ultimo fra i dì dell'anno in cui solevansi esigere le somme date ad interesse colle relative usure (Orazio *Epod.* 2 in fin. Cicero. 1 *Catil.* 6. 14 *Ad Attic.* XIV, 20, 2); e ciò ci dà lume per supplire la linea 3 ove ho posto la promessa delle medesime. D'altra parte, non facendosi il pagamento all'istante, era conforme all'uso de'romani il pattuire le

usure (L. 5 C. *de pactis int. empt. IV, 54*). La dizione « *pecunia omnis* » per indicare l'intero prezzo leggesi in altra tavoletta Pompeiana scritta da M. Cerrinio che aveva ricevuto 520 sesterzi « *ob mulum venditum M. Pomponio M. l. Niconi* ». Ivi è detto: « *eam pecuniam omnem quae supra scripta est numeratam dixit se accepisse M. Cerrinius* » (Mommsen. *Le Tavolette Pompeiane - Nel giornale degli scavi di Pompei, nuova serie n. 28 p. 105*). Anche nella lamina Sivigliana ov'è l'atto di mancipazione *fiduciae causa* leggesi « *donec ea omnis pecunia fidesve persoluta.* » Così nella *cautio* trascritta nella L. 40 ff *de reb. cred.* (XII. 1): « *ex omni summa etc.* » In questa stessa *cautio* trovansi pattuite le usure « *si ea die superscripta summa P. Maevio data, soluta satisve eo nomine factum non erit* », il che mostra la convenienza della lezione da me adottata nel principio della lin. 4 « *s]atisve fiat.* » Quanto alle linee 9 e 10 « *si mihi de dolo malo cave...tatur mi parve* impossibile che le due ultime sillabe non fossero le finali della parola « *repromittatur* ». Spesso si trova il *repromittere de dolo malo* nelle nostre fonti. (v. L. 13 § 17 ff. *de Act. empti vend.* XIX. 1, L. 11 § 16 *cod.* L. 58 *de eviction.* XXI, 2. L. 9 §§ 5. 7 *Quod met. causa* IV. 2). Non vedendo alcun senso plausibile se si supponga una condizione positiva, credetti preferire « *non repromittatur* ». Qui però faceva ostacolo il sapere che « *repromittere de dolo malo* » conviene piuttosto al venditore (L. 11 § 16 *de A. E. V.*). Quindi l'unica via che mi si presentò fu quella di ammettere, essere stata volontà delle contraenti che la mancanza di quella *repromissio* non dovesse nuocere nè all'una nè all'altra. La locuzione *neve ulla sit controversia* (posto che la *a* finale era scritta nella tabella) facilmente mi sarà condonata da chi rifletta essere stata in uso nei pareggiamenti di conti la clausola « *ex hoc contractu nullam inter se controversiam amplius esse* » (L. 67 § 3 ff. *de condict. indeb.* XII. 6).

Circa il frammento staccato, ove leggesi NSA PER: c, che dal Mau e dal Mommsen fu unito alla lin. 18 ove produce un grandissimo sconcio (essendo chiaro che dovea esservi la parola *auctore* col

nome del tutore, come è nella tavoletta prima) mi sembrò necessario riunirlo alla linea 16 ove adattasi perfettamente. Non deve far difficoltà la unione di *sumtu* ed *impensa*, mentre Varrone, de Re Rustica lib. 1 cap. 2, le distingue scrivendo: « nemo enim sanus debet velle « *impensam ac sumptum facere in culturam, si videt non posse re- « fici* ». Infatti insegnano i lessicografi che il *sumptus* indica il denaro contante, *impensa* ogni altro oggetto impiegato allo scopo che vuoi si ottenere. Intorno alla unione delle due voci *impensa* e *periculo* veggansi la L. 12 § 1 ff. *Deposit.* XVI, 2 e la L. 11 § 1 *Ad exhib.* X. 4.

Per render ragione del modo con cui ho supplito le grandi lacune che presentano le linee 14 e 15, dirò innanzi tutto che io trovo ragionevolissima l'idea del Mommsen che la nostra tavola si riferisca allo stesso contratto di cui tratta la tavola prima, benchè non oserei affermare che siano le due parti dello stesso dittico. Ora questa prima tavola contiene l'atto di mancipazione di due schiavi *Simplex* e *Petrinus* coll'affermazione giurata della venditrice Poppea Note, che ambedue sono di sua esclusiva proprietà. A me non par verosimile che la mancipazione si facesse contemporaneamente all'atto in cui la venditrice si riserbava la facoltà di porre gli schiavi all'incanto qualora nel giorno stabilito non fosse stato pagato il prezzo. Sicchè penso che la prima tavoletta sia stata il complemento della seconda e scritta quando Margaride pagò il prezzo. Se ciò si concede, è ovvio il pensare che nel nostro documento prevedendosi il caso del pagamento del prezzo (come era stato preveduto quello della mancanza di pagamento) sia stato convenuto che, effettuandosi lo sborso del denaro, la venditrice avrebbe fatto la solenne traslazione del dominio.

Sebbene io conosca che questi riflessi non varranno ad indurre tutti i lettori ad accettare i supplementi proposti, pure spero che mi libereranno dalla taccia di avere agito a caso e senza ragione.

Prof. I. ALIBRANDI